

INCOSTITUZIONALE IL TERMINE DI 24 ORE PER PROPORRE RECLAMO AVVERSO I PROVVEDIMENTI IN TEMA DI PERMESSI PREMIO

Redazione



Per leggere la sentenza: [Corte Costituzionale n. 113 del 25 maggio 2020](#)

Segnaliamo il deposito della sentenza n. 113 del 2020, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni».

La Consulta ha ritenuto che *"un termine di 24 ore per presentare reclamo contro il provvedimento sui permessi premio lede il diritto di difesa del detenuto e rappresenta un indebito ostacolo alla funzione rieducativa della pena, alla quale i permessi premio sono funzionali"*.

Si è sottolineato che tale termine è contrario alla Costituzione, rendendo difficile al detenuto far valere efficacemente le proprie ragioni, anche per l'oggettiva difficoltà di ottenere - in così poco tempo - l'assistenza tecnica di un difensore. La Corte ha individuato, altresì, nella **disciplina generale del reclamo contro le decisioni del magistrato di sorveglianza** un preciso punto di riferimento, estendendo - anche al reclamo contro i provvedimenti concernenti i permessi premio proposti da parte del detenuto o del pubblico ministero - la previsione del **termine di quindici giorni**.